



COMUNE DI TARSIA
PROVINCIA DI COSENZA



Prot. 234 del 11/01/2022

Ordinanza n. 04

OGGETTO	GESTIONE DELL'EMERGENZA PANDEMIologica DA COVID-19, MISURE PRECAUZIONALI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA. SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE NON ALIMENTARE-SOSPENSIONE ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE
----------------	---

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri (DCM) del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità l' 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia per la diffusione del COVID- 19;

Visto il Decreto Legge 25/05/2020 n 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 14/07/2020 n 24, recante “ misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visti i DCM del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, ed DCM del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 7 ottobre 2020, con le quali è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamato il D.L 23/07/2021 n 105 –con il quale è stato prorogato al 31/12/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L n 221 del 24/12/2021 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31/03/2022;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e l'andamento della curva dei contagi nel nostro Paese;

Rilevato che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia richiedono la puntuale applicazione delle misure volte al contenimento del virus;

Ritenuto che la descritta situazione, stante anche la recente evoluzione della diffusione dell'epidemia sul territorio nazionale e nei comuni limitrofi, impone di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore e quindi inasprire le misure già adottate a livello nazionale;

Atteso che all'interno del territorio comunale ogni Martedì si svolge il mercato settimanale non alimentare;

Atteso che all'interno del territorio comunale vi sono delle strutture sportive e ricreative (parco giochi);

Considerato l'impossibilità di garantire, il necessario contingentamento delle persone nonché il rispetto delle distanze di sicurezza;

Accertato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5 che statuisce: "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Vista la propria ordinanza n. 3 del 10/01/2022 avente ad oggetto sospensione attività didattiche;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Sentiti i Settori Comunali interessati;

Viste le disposizioni regolamentari vigenti in materia;

Visto il Regolamento Comunale per l'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali di contenimento al fine di prevenire la diffusione del Covid -19 a tutela della sanità pubblica, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contatto;

Atteso che la situazione sanitaria del Paese desta una forte preoccupazione nell'intera comunità, da cui emerge la necessità di adottare ulteriori misure più restrittive al fine della tutela della salute pubblica;

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza.

ORDINA

1. La sospensione del mercato settimanale non alimentare ubicato in P.le San Francesco per Martedì 11/01/2022.
2. La sospensione delle attività sportive e ricreative (parco giochi) fino al 16/01/2022.
3. Di evitare che in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio Comunale si creino assembramenti di persone tali da non garantire la distanza minima interpersonale di un metro, e che pertanto si accresca il pericolo della diffusione del virus di che trattasi di sicurezza;
4. Di rispettare tutte le norme igieniche e sanitarie in materia stabilite dalle competenti Autorità Sanitarie.

A V V E R T E

5. Che in caso di inosservanza della presente ordinanza si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, salvo che il fatto costituisca più grave reato ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

I N F O R M A

6. Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria ovvero, in alternativa, entro centoventi giorni dalla suddetta pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

D I S P O N E

7. L'immediata Esecutività del presente provvedimento.
8. Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune, accessibile dal portale web dell'Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata a:
- a. alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza;
 - b. alla Regione Calabria;
 - c. all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
 - d. All'Ufficio di Polizia Municipale;
 - e. Al Comando Carabinieri di Terranova da Sibari;

l'Ufficio di polizia Municipale e le altre Forze dell'ordine sono tenute a curare l'esatto adempimento della presente ordinanza.

Tarsia Li 10/01/2022

IL SINDACO

F.to AVV. ROBERTO AMERUSO

Firma autografa su originale
conservato presso il Comune